

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5500-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FINI)**

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PISANU)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(SINISCALCO)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003

---

*Presentato il 17 dicembre 2004*

---

(Relatore: **CIRIELLI**)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE****(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 5500 del Governo, in materia di « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003 »,

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

\_\_\_\_\_

**PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE****(GIUSTIZIA)**

**PARERE FAVOREVOLE**

\_\_\_\_\_

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE****(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

**PARERE FAVOREVOLE**

\_\_\_\_\_

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003.**

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003.

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui, a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003.**

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra **la Repubblica italiana e la Romania** sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003.

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

*Identico.*

ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

*Identico.*

dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

*Identico.*

